

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali - Servizio elettorale, 11 giugno 2004, prot. n. 11497/1.5.3

Legittimità costituzione consiglio comunale non composto dalla totalità dei membri previsti per legge.

In relazione alla nota del 27 maggio u.s., concernente l'oggetto, si fa presente che il numero dei candidati che devono essere compresi in ogni lista è disciplinato dall'art. 3 bis della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14, il quale prevede che "Le liste per l'elezione del Consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi".

Inoltre, l'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, applicabile nella Regione FVG per effetto del rinvio statico contenuto nell'art 23 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, prevede, tra le cause di scioglimento del consiglio comunale, al n. 2-bis), la riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio.

Dalle norme sopra richiamate si ritiene di poter dedurre che l'ordinamento consente la costituzione ed il funzionamento dell'organo consiliare anche quando non sia composto dalla totalità dei membri previsti per legge.

Si ritiene comunque di precisare anche che non rientra nei compiti dello scrivente pronunciarsi sulla validità delle elezioni, essendo questa competenza attribuita agli organi di giustizia amministrativa (TAR e Consiglio di Stato).